



Decisione/0169/TFNSVE-2026-2027
Registro procedimenti n. 3982/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Giuseppe Lepore - Presidente

Federico Salinari - Componente (Relatore)

Accursio Gallo - Componente

Paola Balducci - Componente

Lorenzo Soderò - Componente

Divinangelo D'Alesio - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Enrico Vitali - Componente

Loredana Germanò - Componente

Marina Vajana - Componente

Elisabetta Ricchiuti - Componente

Gino Scaccia - Componente

Antonino Piro - Componente

Stanislao Chimenti - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 3982/TFNSVE/2025-2026, 3982 - Ricorso proposto dalla società SOCIETA SPORTIVA DILETTANTISTICA A R. L. ACCADEMIA CALCIO CESENA SSD (matricola 951420) contro la società RIMINI F.C. S.R.L. (matricola 945637) per il mancato pagamento dei premi di formazione relativi ai calciatori LANNA FILIPPO (matricola 3167492) e CALDERONI RAFFAELE (matricola 3018257);

In data 16 giugno 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo ai calciatori in epigrafe.

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per i medesimi calciatori con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato in euro 724,00 (settecentoventiquattro/00) per il calciatore Raffaele CALDERONI e in euro 1.066,00 (millesessantasei/00) per il calciatore Filippo LANNA, come dalle citate attestazioni, rilasciate dalla Piattaforma Telematica Premi



FIGC e presenti in atti.

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
- esaminata la documentazione in atti;
- viste le attestazioni rilasciate dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestate dalle parti;
- accertata la fondatezza della domanda;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società resistente alla corresponsione del premio di formazione tecnica per i calciatori in epigrafe, nella misura di euro 1.790,00 (millesettecentonovanta/00), in favore della società ricorrente.

L'ESTENSORE

Federico Salinari

IL PRESIDENTE

Giuseppe Lepore

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai